

Statuto Associativo

Milano, 01 luglio 2022

ACIMIT
Via Tevere 1
20123 Milano, (MI)
TEL: +39 02 46 93 611
EMAIL: info@acimit.it

C.F. 80103310159

acimit.it

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

- art. 1 Costituzione, Denominazione, Sede, Vision, Mission*
- art. 2 Attività Istituzionali*
- art. 3 Durata*

TITOLO II - SOCI

- art. 4 Requisiti*
- art. 5 Ammissione e Durata*
- art. 6 Soci Aggregati*
- art. 7 Diritti dei Soci*
- art. 8 Doveri dei Soci*
- art. 9 Sanzioni*
- art. 10 Cessazione del Rapporto Associativo*
- art. 11 Contributi Associativi*

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

- art. 12 Organi dell'Associazione*
- art. 13 Assemblea*
- art. 14 Riunioni e Convocazione*
- art. 15 Deliberazioni dell'Assemblea*
- art. 16 Attribuzioni dell'Assemblea*
- art. 17 Consiglio Generale*
- art. 18 Riunioni e Convocazione*
- art. 19 Deliberazioni del Consiglio Generale*
- art. 20 Attribuzioni del Consiglio Generale*
- art. 21 Presidente*
- art. 22 Vice Presidenti*
- art. 23 Collegio dei Revisori Contabili*
- art. 24 Probiviri*
- art. 25 Direttore*
- art. 26 Disposizioni Generali sulle Cariche*
- art. 27 Gruppi Merceologici*

TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI

- art. 28 Fondo Comune*
- art. 29 Bilanci*

TITOLO V - MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

- art. 30 Modifiche Statutarie*
- art. 31 Scioglimento*

TITOLO VI - DISPOSIZIONI DI RINVIO E TRANSITORIE

- art. 32 Rinvio*
- art. 33 Norma Transitoria*

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, VISION, MISSION

Tra le imprese, con sede e stabilimento ubicati in Italia e forma giuridica italiana, produttrici di macchine per l'industria tessile, è costituita un'associazione volontaria denominata Associazione Costruttori Italiani di Macchinario per l'Industria Tessile, in forma abbreviata ACIMIT.

Di essa possono far parte, anche, le imprese produttrici di accessori per le suddette macchine, così come anche identificati dai codici Ateco assegnati da Confindustria, nonché altre realtà imprenditoriali le cui produzioni presentino elementi di complementarità, di strumentalità con il settore istituzionalmente rappresentato da ACIMIT.

ACIMIT è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.

ACIMIT è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua mission attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.

A tal fine, ACIMIT è impegnata a:

1. valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati
2. attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni
3. erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici
4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

L'Associazione ha sede in Milano, può costituire, su delibera del Consiglio Generale, delegazioni, sezioni, o uffici anche in altre città, in Italia e/o all'estero, e può partecipare ad altre Organizzazioni nazionali, comunitarie e internazionali.

ART. 2 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all'articolo 2 dello statuto confederale ed in raccordo alla propria mission, ACIMIT persegue i seguenti scopi:

1. rappresentanza, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico-economico, legale e tributario
2. promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore
3. supporto all'internazionalizzazione e realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero
4. informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema
5. svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale
6. organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale
7. promozione e collaborazione per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie.
8. promozione e svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo, anche internazionale.

Su delibera del Consiglio Generale ACIMIT ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria vision e la propria mission.

ACIMIT non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo una decisione di scioglimento.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Le risultanze di ogni esercizio devono essere presentate, ai soci, entro il 30 giugno successivo.

TITOLO II - SOCI

ART. 4 - REQUISITI

Possono far parte dell'Associazione le imprese di cui al precedente art. 1.

Tali imprese devono:

- a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale
- b) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale

- c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da ACIMIT anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi
- d) disporre di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Qualora l'impresa eserciti anche altri, differenti, rami di attività, essa si intende aderente all'Associazione soltanto per la quota parte pertinente.

ART. 5 - AMMISSIONE E DURATA

L'ammissione all'Associazione è, su domanda dell'istante, deliberata dal Consiglio Generale di ACIMIT.

La domanda di ammissione deve essere indirizzata all'Associazione e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, e costituisce, di per sé, accettazione dello Statuto associativo del Codice Etico e della Carta dei Valori associativi.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa di ACIMIT in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio Generale di ACIMIT.

Il Consiglio Generale accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione.

Sono disciplinate dal presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Qualora non vengano presentate dimissioni, attraverso comunicazione scritta con preavviso di non meno di tre (3) mesi, l'adesione si considera tacitamente rinnovata, ogni anno.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate dal presente Statuto.

L'iscrizione decorre dal momento della delibera.

All'atto dell'ammissione, i nuovi associati devono comunicare i nominativi dei rappresentanti designati a tenere i rapporti con l'Associazione, i quali dovranno garantire piena affidabilità legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro delle Imprese, tenuto da Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza delle imprese al sistema.

L'ammissione, o l'esclusione, di un socio, devono essere rese note, tempestivamente, a tutti gli appartenenti all'Associazione.

ART. 6 - SOCI AGGREGATI

Su parere e con le modalità stabilite dal Consiglio Generale, possono essere associati all'ACIMIT, come soci aggregati: le società di engineering, le società di trading, le società di consulenza operanti nel settore tessile, gli enti scolastici, i centri di ricerca, i laboratori tessili di controllo e/o di certificazione le riviste di settore, i consorzi, le cui attività siano comunque complementari e funzionali a quelle delle imprese associate.

Non possono essere ammesse come soci aggregati le imprese che in Italia svolgono esclusivamente attività commerciale e di rappresentanza di costruttori di macchine tessili, parti di ricambio e accessori

Detti soci partecipano all'Assemblea senza diritto di voto e sono soggetti ad una quota contributiva fissata annualmente dal Consiglio Generale.

Detta quota contributiva potrà essere forfettaria, differenziata per categorie, o per gli enti scolastici anche esclusivamente simbolica.

Vigono, anche per i soci aggregati, le modalità previste nei successivi articoli da 7 a 11 del presente Statuto.

ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione, e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema di Confindustria.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento.

ART. 8 - DOVERI DEI SOCI

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare il socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione.
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da ACIMIT ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo di adesione all'Associazione.

L'Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

ART. 9 - SANZIONI

Le imprese associate che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- sospensione dal diritto di partecipare all'Assemblea;
- sospensione dei servizi associativi come previsto dal successivo art.11;
- decadenza dei rappresentanti delle imprese che ricoprono cariche associative;
- decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- esclusione secondo quanto previsto dal successivo articolo 10.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Generale.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Provvisori nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento, da effettuarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La gestione degli adempimenti previsti dal presente articolo avviene sotto la responsabilità del Direttore di ACIMIT.

ART. 10 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di socio si perde:

- a. per disdetta scritta da parte del socio;
- b. per il venir meno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 4 e 6 del presente statuto, dichiarato con delibera del Consiglio Generale che dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- c. per recesso ai sensi dell'art. 31 del presente statuto;
- d. per esclusione, nel caso di morosità di cui all'art. 11 o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico confederale.

La perdita della qualità di socio comporta, ipso facto, la cessazione degli obblighi sociali e di ogni diritto ai servizi dell'Associazione.

La perdita della qualità di socio in forza di delibera del Consiglio Generale ha effetto dalla data della pronuncia o, nell'ipotesi di perdita dei requisiti (let. b che precede), dalla diversa data accertata con detta delibera.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, la perdita della qualità di socio ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 11 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

I soci sono tenuti al versamento delle quote associative nelle misure deliberate dall'Assemblea.

I parametri di contribuzione si riferiscono ad una quota fissa, al numero degli addetti e al fatturato dell'azienda, su dati dichiarati dal socio stesso.

All'Associazione compete il dovere di verificare l'esattezza delle denunce, sulla scorta di probanti documenti aziendali.

Le quote associative sono semestrali, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno.

Il loro versamento, previa apposita comunicazione dell'Associazione, deve avvenire nei primi 30 giorni del semestre cui si riferiscono.

L'Associazione sospenderà ogni servizio, in caso di non contribuzione, dopo 90 giorni da ogni scadenza, previo avviso scritto da parte dell'Associazione.

L'iscrizione decade automaticamente per inadempienza, dopo 9 mesi da ogni scadenza, previo avviso scritto da parte dell'Associazione.

La gestione degli adempimenti previsti dal presente articolo è demandata alla responsabilità del Direttore di ACIMIT.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Generale
- c) il Presidente
- d) i Vice Presidenti
- e) il Collegio dei Revisori Contabili
- f) i Probiviri

Le cariche sociali devono essere distribuite in modo da favorire una adeguata rappresentanza di tutti gli associati secondo i seguenti criteri:

- i differenti sottosettori merceologici
- i differenti insediamenti geografici
- i differenti tipi di dimensione aziendale

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Il Presidente può disporre, caso per caso, se necessario, che incarichi specifici possano dare atto a rimborsi spese.

ART. 13 - ASSEMBLEA

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli appartenenti all'Associazione.

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino al giorno dell'assemblea stessa.

Le sue deliberazioni obbligano tutte le Associate, fatta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 31.

In essa hanno diritto di voto tutte le imprese che, in quel momento, abbiano la qualifica di socio.

Non possono, al contrario, esercitare tale diritto quelle che, nello stesso momento, siano in mora con i contributi associativi da oltre 90 giorni.

Ogni socio può delegare, per iscritto, un altro socio, per la partecipazione all'Assemblea.

A nessun socio, in ogni caso, è consentito di disporre di più di una delega.

ART. 14 - RIUNIONI E CONVOCAZIONE

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di luglio per l'approvazione annuale del bilancio nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

L'Assemblea è convocata attraverso comunicazione scritta del Presidente, con preavviso di almeno 10 giorni, senza particolari formalità, inviata per posta elettronica, con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno.

In caso di urgenza, il termine per il preavviso può essere ridotto a 8 giorni

Essa deve essere tenuta entro i primi 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può essere convocata altresì quando ne sia fatta richiesta da tanti soci rappresentanti, almeno, il 20% dei voti totali.

Può, inoltre, essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Generale lo ritenga opportuno.

Dovrà, inoltre, precisare luogo, data, e ora della eventuale seconda convocazione.

Per la validità delle riunioni in prima convocazione, è necessario che siano presenti, o rappresentati, almeno la metà più uno dei voti complessivi.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida purchè siano presenti, o rappresentati, almeno il 20% dei voti complessivi.

ART. 15 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Il numero di voti cui ogni Socio ha diritto è determinato sulla base dei parametri di cui all'art. 11, par. 2 nella misura di 1 (un) voto ogni 1000 € di contribuzione complessiva annuale (o frazione eccedente i 500 €).

Le delibere si prendono a voti palesi; quelle relative alle nomine delle cariche sociali obbligatoriamente a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Le delibere si prendono a maggioranza dei voti presenti, o rappresentati; in caso di parità di voti, se la votazione è a scrutinio palese prevale il voto di chi presiede, se è a scrutinio segreto si procede ad una votazione di ballottaggio.

Per le modifiche allo statuto è necessaria la maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti complessivi.

Le delibere assunte obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti, o astenuti dal voto, fatta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 31.

Di ogni Assemblea si redige processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, dal segretario dell'assemblea, appositamente nominato dal Presidente

Esso deve essere distribuito a tutti i soci, entro 30 giorni dalla data della stessa.

Ogni obiezione deve essere discussa nell'Assemblea successiva

ART. 16 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci:

- procede all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti
- procede all'elezione dei membri del Consiglio Generale
- delibera sui problemi e sulle strategie d'ordine generale dell'Associazione
- discute e approva le relazioni finanziarie, il bilancio preventivo e quello consuntivo
- delibera sulle modifiche allo statuto e sulla misura delle quote associative
- procede all'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori Contabili
- procede all'elezione dei componenti dei Probiviri
- delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Generale abbia deciso di sottoporle
- nomina gli scrutatori, scegliendoli tra i presenti all'Assemblea
- delibera lo scioglimento dell'Associazione

ART. 17 - CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto da

- 1) il Presidente, i Vice Presidenti, l'ultimo Past President, i tre Past President precedenti all'ultimo, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privi di incarichi politici;
- 2) da non meno di 10 a non più di 25 membri eletti dall'Assemblea negli anni pari;
- 3) n. 4 componenti eventualmente nominati direttamente dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Probiviri. Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. E' ammessa la rielezione allo stesso titolo fino ad un ulteriore quadriennio, successivo a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

I componenti del Consiglio Generale nominati dal Presidente decadono dalla carica alla scadenza del Presidente che li ha nominati.

ART. 18 - RIUNIONI E CONVOCAZIONE

Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno.

Il Consiglio Generale è convocato attraverso comunicazione scritta del Presidente, con preavviso di almeno 5 giorni, senza particolari formalità, inviata per posta elettronica, con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno.

In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 3 giorni.

È possibile richiedere al Presidente una convocazione straordinaria del Consiglio Generale nel caso tale richiesta provenga da:

- a. 1/4 dei componenti del Consiglio Generale
- b. i Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse con le funzioni ad essi affidate.

Delle riunioni del Consiglio Generale si redigerà processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore.

Esso dovrà essere distribuito a tutti i Consiglieri, entro 30 giorni dalla data della riunione.

Ogni obiezione dovrà essere discussa nel Consiglio successivo.

ART. 19 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio delibera a scrutinio palese, fatto esclusivamente salvo quanto disposto al successivo art. 21. Ciascun membro del Consiglio Generale ha diritto a un voto; a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Per la validità delle delibere del Consiglio Generale, in prima convocazione, è necessaria la presenza dei due terzi dei componenti.

In seconda convocazione, è sufficiente la presenza di metà, più uno, dei componenti.

ART. 20 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale:

- propone all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività
- esegue le delibere dell'Assemblea, e ne controlla l'adempimento
- delibera su ogni progetto presentatogli dal Presidente, e lo assiste in tutte le decisioni che impegnino l'Associazione
- delibera sull'ammissione, o l'esclusione, dei soci e sulle proposte dei Probiviri
- propone la misura delle quote associative,
- predispone il bilancio preventivo e, con la collaborazione del Collegio dei Revisori Contabili, quello consuntivo, per l'esame dell'Assemblea
- delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, che ecceda l'ordinaria amministrazione

- delibera sulla collaborazione della Associazione con altri enti
- nomina, quando necessario, la Commissione di designazione di cui al successivo art. 21
- formula e propone, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
- approva regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto
- si pronuncia sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda
- delibera le sanzioni di espulsione e radiazione che non riguardino gli adempimenti contributivi
- nomina il Direttore dell'Associazione.

ART. 21 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale e dura in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui al presente articolo previa consultazione dei soci.

La Commissione deve insediarsi almeno 6 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

La Commissione è composta da 3 membri, che avranno dato la propria disponibilità, estratti a sorte nell'ambito del Consiglio Generale, del Collegio dei Revisori Contabili e dei Probiviri.. Possono essere nominati a far parte della Commissione esclusivamente imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi.

Della Commissione non può far parte il Presidente in carica.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata di 4 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio dei Probiviri.

La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea. In caso di più candidati il Consiglio Generale designa il candidato Presidente a scrutinio segreto.

Il candidato Presidente designato propone al Consiglio Generale un numero variabile di Vice Presidenti, come disposto dal successivo articolo 22, da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale, al coordinamento dell'attività dell'Associazione, alla amministrazione ordinaria di questa ed alla vigilanza sull'andamento delle sue attività.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Se non designati ad altre cariche sociali, i Presidenti, alla decadenza della loro carica, assumono automaticamente la qualifica di Past-President.

I Past-President possono essere chiamati, dal Presidente, ad incarichi speciali.

ART. 22 - VICE PRESIDENTI

Nella realizzazione del programma quadriennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo di quattro.

A tal fine, il Presidente designato presenta al Consiglio Generale gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il quadriennio di attività e propone i nomi dei Vice Presidenti. Il Presidente nell'individuazione dei Vice Presidenti tiene conto, per quanto possibile, delle diverse realtà territoriali e merceologiche che compongono l'Associazione.

Il Consiglio Generale vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe, eventualmente loro affidate.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Nel caso che vengano a mancare durante il quadriennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Presidente e Vice Presidenti costituiscono un informale Ufficio di Presidenza che si riunisce su richiesta del Presidente.

ART. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea ordinaria ogni quadriennio pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio composto da tre Revisori Contabili, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili, provenienti da imprese associate diverse e non aventi propri membri negli altri organi dell'Associazione, che possono essere rieletti per un solo ulteriore quadriennio. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio. Possono candidarsi al presente ruolo anche soggetti esterni al mondo associativo purchè in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.

Risultano eletti Revisori i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età. Diventa Presidente del Collegio dei Revisori Contabile colui che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori Contabili assistono alle riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto.

Venendo a mancare uno o più revisori il Consiglio Generale provvede alla nomina dei nuovi revisori, che dovrà essere sottoposta al vaglio della prima Assemblea successiva.

I revisori così eletti resteranno in carica sino alla fine del mandato del revisore sostituito.

ART. 24 - PROBIVIRI

L'Assemblea di ogni quadriennio pari elegge, a scrutinio segreto, 3 Probiviri, i quali durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo. Trascorso un periodo di vacatio possono essere rieletti.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna ad ACIMIT.

Spetta ai Probiviri, costituiti in collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l'Associazione

che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dell'Associazione. L'importo del deposito cauzionale è pari al 50% della quota fissa di cui all'articolo 11 del presente Statuto. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.

Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

La parte contro cui viene attivato il ricorso nomina entro i 10 giorni successivi alla notifica un Proboviro di fiducia; il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

È possibile rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; la possibilità di riconsiliazione è prevista nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile. La presentazione di un'istanza di riconsiliazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall'Assemblea. Formale costituzione del Collegio arbitrale deve avvenire non oltre i 10 giorni successivi alla nomina del Presidente del predetto collegio, con apertura della fase istruttoria.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il predetto collegio arbitrale da comunicazione ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

Ai Probiviri spettano anche le funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sullo svolgimento della vita associativa.

I Probiviri intervengono su impulso degli organi direttivi. Agiscono d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.

Possono chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.

I Probiviri rilasciano parere sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante; interpretano la normativa interna; dichiarano la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigilano a presidio generale della vita associativa; esaminano i ricorsi sulle domande di adesione.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 sulle sanzioni, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti i casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

In caso di pronuncia negativa da parte del Consiglio Generale sulle domande di ammissione di cui all'articolo 5 del presente Statuto, è ammesso reclamo entro 30 giorni da parte dell'impresa richiedente al Collegio dei Probiviri che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.

In riferimento al precedente capoverso, contro la delibera negativa del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio dei Probiviri di Confindustria nel termine perentorio di 30 giorni dall'ulteriore rigetto.

La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata.

ART. 25 - DIRETTORE

La segreteria dell'Associazione è retta da un Direttore scelto al di fuori degli Associati. La carica di Direttore è retribuita.

Egli viene nominato e revocato dal Consiglio Generale.

Il Direttore coadiuva il Presidente ed è responsabile del funzionamento dell'Associazione, sovrintendendo agli uffici e servizi della stessa.

E' responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e prepara i documenti contabili per le successive determinazioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

Partecipa alle riunioni degli organi dell'Associazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività dell'Associazione stessa. Partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea e al Consiglio Generale.

Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale.

Il Presidente e/o il Consiglio Generale possono, quando necessario, ampliarne i poteri.

ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa muniti di una procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

La carica di Proviviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per accedere alla carica di Presidente e Vice Presidente è richiesto il requisito del doppio inquadramento.

Per accedere alla carica di Presidente e Vice Presidenti di Acimit è necessario:

- aderire con l'azienda di proprietà con il maggior numero di dipendenti rientrante nel perimetro di competenza di ACIMIT;
- iscrivere la società di appartenenza con il maggior numero di dipendenti nelle Associazioni del sistema, rispettivamente competenti per territorio o per settore, laddove non coincidente con quella già iscritta nell'Associazione.

Per la verifica di tale adempimento organizzativo ed al fine della applicazione della figura del controllo societario - disciplinata dal numero 1 dell'articolo 2359 del codice civile - viene utilizzata la visura camerale ordinaria. Il regolare inquadramento deve sussistere al momento della formalizzazione della auto candidatura a Presidente o della chiusura della relazione della Commissione di designazione, in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni; per i Vice Presidenti deve sussistere al momento della elezione. La certificazione spetta al Collegio speciale dei Proviviri, con termine di sette giorni per procedere, con ravvedimento operoso, alla regolarizzazione. Trascorso tale termine l'auto candidatura non è procedibile oppure - in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni - l'interessato non è candidabile; nel caso dei Vice Presidenti si determina la non eleggibilità. La mancanza della certificazione del

Collegio speciale invalida la prosecuzione delle audizioni della Commissione di designazione ovvero il voto di designazione del Consiglio Generale nonché – per i Vice Presidenti - il voto di elezione.

Trovano applicazione le disposizioni Confederali in materia di incompatibilità tra cariche politiche ed incarichi associativi.

ART. 27 - GRUPPI MERCEOLOGICI

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può operare anche tramite gruppi di soci. Detti gruppi possono comporsi in funzione di obiettivi, e/o settori di produzione, ed essere limitati nel tempo.

I gruppi eleggono, caso per caso, e in funzione degli scopi da raggiungere, un coordinatore.

Detti gruppi, stante la occasionalità dei loro obiettivi, non hanno configurazione istituzionale stabile, come organi associativi.

TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI

ART. 28 - FONDO COMUNE

Il Fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dai contributi di cui all'art. 10 del presente Statuto;
- dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione

Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il Fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e, pertanto, le imprese associate che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 29 - BILANCI

Per ciascun anno solare il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Generale e ratificato dall'Assemblea. Il documento è composto da:

- stato Patrimoniale previsto alla fine dell'esercizio

- conto Economico di sintesi
- rendiconto finanziario

Per ciascun anno solare, su proposta del Consiglio Generale, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo.

Il documento è composto da:

- stato Patrimoniale
- conto Economico
- rendiconto finanziario

Il bilancio dell'Associazione e quelli delle società controllate, sono corredati da relazioni di certificazione.

Il Consiglio Generale deve rendere disponibile il progetto di bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori Contabili almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico devono poter essere raffrontati con il bilancio preventivo dell'esercizio e con il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

L'esercizio associativo coincide con l'anno solare.

Il bilancio consultivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria secondo quanto disposto dallo specifico regolamento Confederale.

TITOLO V – MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 30 - MODIFICHE STATUTARIE

Per le modifiche allo statuto deliberate dall'Assemblea è necessaria la maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti complessivi.

Ai soci che in sede di Assemblea abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è riconosciuto il diritto di recesso, da esercitare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 31 - SCIoglIMENTO

L'Associazione può essere sciolta per delibera dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno i 3/4 del totale dei voti spettanti a tutte le Associate.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un Collegio di Liquidatori, composto da non meno di tre componenti, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Queste ultime possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI DI RINVIO E TRANSITORIE

ART. 32 - RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché ai principi fondamentali del sistema confederale.

ART. 33 - NORMA TRANSITORIA

Le cariche Associative determinate con il precedente Statuto sono prorogate fino alla prima Assemblea di applicazione del presente Statuto, tenendo conto di quanto definito in merito alle annualità di elezione.

Al fine di armonizzare gli effetti delle norme del presente Statuto con gli effetti delle norme precedentemente in vigore in ordine alle cariche dell'Associazione, si intendono azzerati i limiti temporali di mandato e le scadenze definiti e attribuiti con il precedente Statuto. I limiti temporali e di mandato delle cariche dell'Associazione definiti dal presente Statuto cominceranno a decorrere a partire dall'Assemblea 2017.

Approvato dall'Assemblea costituita e confermato con atto notarile del 12 ottobre 1945
Modificato dall'Assemblea Generale Straordinaria del 14 dicembre 1954
Modificato dall'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria del 21 giugno 1958
Modificato dall'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria del 26 maggio 1964
Modificato dall'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria del 23 maggio 1972
Modificato dall'Assemblea Generale Ordinaria del 29 maggio 1980
Modificato dall'Assemblea Generale Ordinaria del 18 settembre 1984
Modificato dall'Assemblea Generale Ordinaria del 12 aprile 1994
Modificato dall'Assemblea Generale Ordinaria del 22 aprile 1997
Modificato dall'Assemblea Generale del 23 aprile 2002
Modificato dall'Assemblea Generale del 24 giugno 2008
Modificato dall'Assemblea Generale del 21 giugno 2016
Modificato dall'Assemblea Generale del 4 giugno 2019
Modificato dall'Assemblea Generale del 1 luglio 2022